

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## CXVII.

## SEDUTA DI SABATO 20 LUGLIO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252);	
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti. (694);	
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti (801);	
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163);	
PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).	1229
PRESIDENTE . . . . .	1229, 1235, 1237, 1238 1240, 1241
COMPAGNONI . . . . .	1230, 1231, 1233
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1231, 1232 1233, 1235
CACCIATORE . . . . .	1234, 1235, 1239, 1240
BONOMI . . . . .	1234, 1235, 1240
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1236, 1238, 1239, 1240
DI MAURO . . . . .	1236, 1240
VILLANI . . . . .	1236, 1237
PAVAN . . . . .	1237
SCARPA . . . . .	1238, 1239, 1240, 1241
GOMEZ D'AYALA . . . . .	1241

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione della pensione d'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604); dei deputati Longo ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163); dei deputati Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Bonomi ed altri: « Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti » (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: « Estensione ai mezzadri, coloni parziari e comparteci-

panti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (604); dei deputati Longo ed altri: « Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti » (801), dei deputati Gui e Zaccagnini: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria » (1163); dei deputati Pastore ed altri: « Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari » (1854).

COMPAGNONI. Gli onorevoli colleghi del mio gruppo hanno già messo in evidenza come l'articolo 6 del testo unificato, che stiamo esaminando, sia uno degli articoli fondamentali del provvedimento. Praticamente, se ne escludiamo tre, possiamo ben dire che sui rimanenti articoli del testo esiste effettivamente la possibilità di un accordo, anche se è vero che talune questioni, da noi ritenute molto importanti, non sono state risolte con nostra soddisfazione: una delle tante, ad esempio, quella della differenza fra le giornate effettivamente necessarie ed il minimo di 104 contributi da pagare ed il minimo dei contributi da accreditare, onde garantire la pensione ad almeno due membri della stessa famiglia. A parte questo, su tutte le questioni di carattere tecnico è sempre possibile raggiungere un'intesa.

Gli articoli fondamentali del provvedimento sono oltre l'articolo 6 concernente i contributi, l'articolo 11 che riguarda i limiti di età per il conseguimento della pensione e l'articolo 12 che contiene delle norme transitorie, ed un eventuale articolo aggiuntivo inteso a stabilire la reversibilità della pensione.

Gli onorevoli colleghi del nostro gruppo, hanno già messo in evidenza l'assoluta impossibilità di accogliere l'articolo 6, così come il Governo e la maggioranza vorrebbero fosse formulato, in quanto, se così si facesse, si verrebbe a precludere ogni possibilità di discussione anche sugli altri due articoli del provvedimento, l'11 e il 12, fondamentali pure come l'articolo 6, per non parlare poi dell'eventuale articolo aggiuntivo sulla reversibilità della pensione.

È evidente, quindi, come sia necessario che noi si faccia opposizione, opposizione che ha un duplice aspetto: anzitutto si tratta di una questione di principio. Noi ribadiamo che l'articolo 6, nella formulazione proposta dalla Commissione finanze e tesoro è improponi-

bile perché in esso si afferma che non deve essere riconosciuta la reversibilità della pensione. Orbene, a parte ogni altra considerazione, a noi sembra che vi sia una contraddizione fra quanto si vuole stabilire e l'articolo 1 dello stesso provvedimento che parla di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

In secondo luogo, noi ci opponiamo alla formulazione dell'articolo 6, così come ci viene proposto, per una questione di merito. Con ciò noi ci riferiamo alle cifre ed ai dati che ci sono stati forniti in questi ultimi giorni perché, a nostro avviso, data la loro vastità e complessità, ci sarebbe bisogno di maggior tempo a disposizione per meglio analizzarli.

Tuttavia, questi dati possono suggerire già adesso alcune considerazioni. La prima, di carattere elementare, è che non ci si deve impressionare per la cifra globale di 166 miliardi e 500 milioni costituente l'onere a carico dello Stato, in questa sede ed anche fuori, determinate organizzazioni e determinati partiti politici hanno la tendenza a sottolineare questo dato dei 166 miliardi e mezzo ed a presentarlo come un qualcosa di sbalorditivo e di abbagliante, così che tutto il resto della legge, con le questioni più o meno importanti, possa passare quasi in secondo ordine. Invece, quella cifra non ci deve fare impressione, dato che noi avevamo appreso, già in precedenza, che lo stanziamento sarebbe stato di 14 miliardi annui. Posto, pertanto, che 166 miliardi costituiscono lo stanziamento di dieci anni, risulta chiaro che la cifra già annunciata è stata solo lievemente superata. Ma vi è di più: il Governo è venuto addirittura a guadagnarsi qualcosa, perché, mentre prima si parlava di uno stanziamento di 14 miliardi, tutti disponibili fin dal primo anno, ora, saranno disponibili, nel primo anno, solo 4 miliardi e mezzo, e, soltanto dopo il 1960, lo stanziamento previsto potrà essere superato.

Altre considerazioni sorgono, a mio parere, dalla lettura dei dati e delle cifre contenute soprattutto nei documenti n. 2 e n. 5. La prima impressione che si riceve, leggendo tali documenti, è che i dati in essi contenuti siano poco attendibili o, quanto meno, poco convincenti. Se si tiene presente, ad esempio, che, secondo i dati dell'Ufficio dei contributi unificati, nell'aprile 1956 gli iscritti negli elenchi per l'assicurazione malattia ai coltivatori diretti erano cinque milioni e mezzo, e noi sappiamo che a quell'epoca solo una parte dei coltivatori diretti era iscritta negli elenchi, vediamo bene come la cifra di sei milioni di coltivatori diretti, presa come base

per ricavare il numero degli assicurati, sia già largamente superata.

Se, tuttavia, volessimo prendere per buoni i dati che ci sono stati forniti, ci sarebbero altri rilevamenti da contestare, perché fatti, a nostro parere, in modo arbitrario e, comunque, non suffragati dalla necessaria, convincente documentazione. Per esempio, a pagine 3 del documento n. 2, dopo che si è parlato del milione e 258.000 unità inferiori ai 14 anni, che debbono essere detratte dalla cifra di 6 milioni, presa come base per tutti gli ulteriori calcoli, quasi allo scopo di far tornare il conto, si tolgono ancora 193.188 unità ultrassessantenni maschili e 383.718 unità utracinquantacinquenni femminili, per un totale di 576 mila unità, facendo scendere, in tal modo, le cosiddette unità attive ad una cifra di 4.164.194. Questa, pertanto, è una cifra che da l'impresione di essere stata ricavata proprio per comodità, senza essere sostenuta dalla necessaria documentazione.

E così, a pagina 4, sempre del documento n. 2, si dice che non tutti i coltivatori diretti lavorano nei fondi, precisando, poi, senza alcuna dimostrazione che, « applicando le percentuali presumibili » — come, nessuno lo sa — si ricava che gli assicurati sono 3.421.468. È evidente che questi sono dati un po' superficiali, che suscitano dei dubbi che debbono essere eliminati perché, altrimenti, la legge rimarrà una cosa equivoca e, conseguentemente, le cose buone in essa contenute non saranno efficacemente garantite nell'interesse dei coltivatori diretti.

La stessa riduzione del 43,75 per cento sul contributo che i coltivatori diretti dovranno pagare, diventa una cosa ipotetica.

Come è già stato dimostrato in questa sede, quando si afferma — vedi l'emendamento approvato dalla Commissione finanze e tesoro — che il contributo, a carico dei coltivatori diretti, sarà notevolmente ridotto e poi si eleva il limite di età e non si concede la reversibilità, evidentemente non si regala nulla ai contadini. Ma su questo punto mi intratterò successivamente. Naturalmente permangono, in tal modo, quegli elementi equivoci che, se non saranno eliminati, non ci permetteranno di varare una legge comprensibile, chiara e, soprattutto, che dia garanzie ai coltivatori diretti interessati.

E qui, oltre alle cose che sono già state dette per dimostrare che i contadini con questa riduzione non ci guadagnano affatto, ma che è, per contro, il Governo a guadagnarci, voglio portare delle cifre, che vi dimostreranno come il Governo dia parecchio di meno

rispetto a quello che dovrebbe effettivamente dare.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Strano guadagno quello del Governo! Sarebbe più esatto dire che il Governo ci guadagna rispetto a quello che voi vorreste che desse.

COMPAGNONI. Anche rispetto a quello che dovrebbe dare, onorevole Sottosegretario, e glielo posso dimostrare. Infatti, se prendiamo come base la situazione di un assicurato che abbia un minimo di contribuzione, vale a dire un assicurato che abbia 104 contributi accreditati, cosa avviene? Se noi facessimo pagare a questo assicurato, che ha 104 contributi, quello che è previsto nella legge 4 aprile 1952, n. 218, alla quale questa legge fa riferimento, comprendendo anche le due lire che riguardano il contributo base, egli dovrebbe corrispondere una somma di lire 64.470 per quindici anni di contribuzione. Facendo pagare, invece, a questo stesso assicurato un contributo, quale si precisa nell'emendamento della Commissione finanze e tesoro, ridotto del 43,75 per cento, ossia di lire 24 e 13 centesimi, per quindici anni, si verrebbe a fargli pagare una somma di lire 37.635. Vale a dire, egli pagherebbe in meno lire 26.835. Teniamo, però, presente che, mentre in questo modo sarebbero sufficienti quindici anni di contribuzione per avere assicurato il diritto alla pensione, nel modo previsto dalla Commissione finanze e tesoro devono passare 20 anni.

Perché? Perché si eleva il limite di età per il pensionamento portandolo ai 65 anni e si aggiungono cinque anni di contribuzione. La somma che l'assicurato deve pagare con il contributo ridotto del 43,75 per cento quindi non è più, in realtà, di lire 37.635, ma è di lire 50.180, per cui non risparmia più che 14 mila lire. Ora, queste 14 mila lire, che rappresentano meno di 1.000 lire per ogni anno, vengono a sparire del tutto se, all'aumento del limite di età per il pensionamento, si aggiunge anche la mancata reversibilità della pensione.

E, se da questo caso particolare noi passiamo a qualche considerazione di carattere generale troviamo confermata questa tesi. Io mi limito, qui, a parlare soltanto dei coltivatori diretti in quanto per i mezzadri e coloni la cosa è ancor più equivoca giacché non si sa ancora se questa riduzione proposta debba valere per i mezzadri soltanto oppure anche per i concedenti.

E questo punto deve essere chiarito, soprattutto perché, come noi riteniamo, que-

sta riduzione non deve comunque andare a beneficio dei concedenti ma dei soli mezzadri. Tuttavia il calcolo non può essere fatto fintanto che non sia stata chiarita la questione ed è per questo che mi limito alla categoria dei coltivatori diretti.

Prendiamo, quindi, quest'ultima come base. Che abbiamo? Giornate-uomo 208 milioni 242 mila unità, per un contributo di lire 39,33 per cento, cioè il contributo che si pagherebbe in base alla legge n. 218 cui facciamo riferimento, con un gettito di lire 8 miliardi 198 milioni. Abbiamo, poi, per le donne 136 milioni 550 mila giornate per lire 2 miliardi 244 milioni. Abbiamo, infine, il contributo base di lire 2 per gli uomini e di lire 1,50 per le donne. Totale gettito per la categoria coltivatori diretti: lire 11 miliardi 763 milioni. Se moltiplichiamo per i 15 anni questi 11 miliardi 763 milioni abbiamo un gettito di lire 176 miliardi 334 milioni. Calcoliamo, ora, il numero dei contributi non più per le lire 39,33, così come viene stabilito dalla legge n. 218, ma ridotto del 43, 75 per cento, ossia per un contributo di lire 24,13. In tal caso abbiamo un gettito annuo di lire 6.889.600.310 che, moltiplicato per quindici ci dà 103.044.904.610. I coltivatori diretti, quindi, verrebbero a pagare in meno, in quindici anni, con questa decurtazione, 72 miliardi 989 milioni di lire. Se, però, noi moltiplichiamo i 6 miliardi 899 milioni per venti anziché per quindici — vale a dire se teniamo conto dei cinque anni che si fanno pagare in più, elevando da 60 a 65 anni il limite di età di pensionamento — allora abbiamo un gettito di 137 miliardi.

La cifra che la categoria dei coltivatori diretti viene a pagare in meno per avere il diritto alla pensione non è più di 72 miliardi e 989 milioni, ma è di 38 miliardi 540 milioni di lire. Se, però, a questo aggiungiamo la perdita che ne deriva per i coltivatori diretti assicurati dalla mancata reversibilità e teniamo presenti le cifre che ieri ci venivano fornite, secondo le quali si risparmia una media di 3 miliardi all'anno, per via di questa mancata reversibilità, abbiamo altri 60 miliardi; per cui, facendo pagare ai contadini un contributo ridotto, ma condizionando questa riduzione alla elevazione dell'età di pensionamento fino a 65 anni e alla mancata reversibilità, voi, praticamente, non solo non date nessun beneficio agli assicurati, ma anzi li danneggiate. Infatti, essi vengono a perdere rispetto a quello cui avrebbero diritto in base alla legge 4 aprile 1952, n. 218, la quale prevede il contributo di lire 39,33 ma prevede anche la pen-

sione a 60 anni e la reversibilità. Questi coltivatori diretti, invece, anche ammesso che si garantisse loro il diritto alla riduzione, di cui tanto parlate, perdendo il diritto della pensione a 60 anni e la reversibilità perderebbero in effetti 21 miliardi 459 milioni.

Questi i calcoli, naturalmente, vengono fuori analizzando i dati che ci sono stati forniti. Ma, la perdita non consiste solo in questo, perché nei cinque anni che debbono trascorrere dai 60 ai 65 anni voi, non solo fate pagare a questa categoria di lavoratori contributi che vanno ad annullare del tutto quel beneficio apparente che veniva fuori da quella riduzione, che affermate di voler concedere, ma elevando il limite di età di pensionamento da 60 a 65 anni oltre a far pagare questa maggiore contribuzione non date le pensioni di modo che questi cinque anni ciascun contadino viene a perdere 300.000 lire.

Quindi, sempre restando alle cifre che ci sono state fornite, dalle quali risulta che nel terzo quinquennio i coltivatori diretti che avrebbero diritto alla pensione sarebbero 447.600, aumentando di cinque anni l'età di pensionamento, la perdita per i coltivatori diretti stessi ascenderebbe ad oltre 100 miliardi; ripeto, si tratta di perdite per la pensione che essi non ricevono nonostante paghino i contributi.

Queste cose devono essere necessariamente tenute presenti.

Ora, se a queste considerazioni che riguardano soltanto i coltivatori diretti, aggiungiamo che ci sono ancora i mezzadri e i coloni e se teniamo presente, ancora, che la pensione non sarà sempre minima, di 5.000 lire al mese, ma che nei prossimi anni, quando la situazione del pensionamento si sarà normalizzata, la pensione sarà superiore alle cinquemila lire mensili, allora a me sembra che noi già si possa avere un'idea, sia pure approssimativa, del danno che ne deriverebbe alla categoria di questi contadini nel caso in cui la tesi sostenuta dal Governo e dalla maggioranza venisse trasferita sul piano pratico.

Certo, qui non si può considerare ciò che diceva un collega, in merito alle pensioni a 50 anni, perché la cosa non è presa in considerazione da nessuno. Noi non facciamo un riferimento così, a caso, ma partiamo da una età in cui tutti gli altri lavoratori hanno acquisito il diritto alla pensione. Non è, quindi, il nostro un ragionamento capzioso o fatto per il gusto della polemica.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma, il Gover-

no, fino a questo momento nulla ha ancora stabilito di tutto questo!

COMPAGNONI. Il Governo ha dichiarato di non voler concedere la pensione a 60 anni, onorevole Sottosegretario! Del resto, il fatto stesso che non vi sia qui un impegno preciso da parte dello Stato, per contribuire nel modo normale, lo dimostra l'insistenza con cui il Governo, attraverso il suo rappresentante e gli onorevoli colleghi di parte governativa...

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Di parte responsabile, io direi!

COMPAGNONI. ... si dichiarano contro il contributo dello Stato in forma percentuale.

Orbene, la più chiara dimostrazione che non esiste un impegno da parte del Governo per la contribuzione normale, è costituita dall'insistenza con la quale la parte governativa sostiene il carattere forfettario del contributo. Stando così le cose, affermo non solo che la riduzione del contributo dei contadini, di cui tanto parlate, viene ad essere un beneficio apparente, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, ma faccio osservare che la maggioranza si sta facendo bella con i sacrifici dei contadini. Essa, infatti, promette la riduzione del contributo a carico dei contadini, ma non si preoccupa di creare uno strumento legislativo che impegni lo Stato a corrispondere la differenza. E questo deve essere sottolineato. Lo Stato, infatti, non prende alcun impegno preciso a corrispondere la differenza che passa fra le 24 lire, pagate dal coltivatore diretto con la riduzione del contributo, e la somma necessaria per raggiungere quota 39,33.

D'altra parte, quando l'onorevole Bonomi, allo scopo di mettere in risalto il successo conseguito con gli stanziamenti ottenuti dallo Stato — attribuendosi un merito che non è suo — sostiene che con questi fondi si ha non solo il necessario per assicurare subito la pensione ai coltivatori diretti che hanno raggiunto un certo limite di età, ma avanza ancora qualche cosa che si può adoperare per la riduzione della contribuzione normale dei contadini, è evidente che il carattere forfettario degli stanziamenti governativi viene confermato. Lo Stato, pertanto, non contribuisce in modo corrispondente alle esigenze dell'assicurazione ai contadini, rispetto alla differenza che passa fra quello che essi pagano e quello che dovrebbe essere corrisposto in base alla legge n. 248.

Se certi aspetti equivoci o, comunque, poco chiari del provvedimento non dovessero essere eliminati, noi non potremmo affermare

di aver varato una buona legge a favore della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, come invece vorrebbero sostenere il Governo e la maggioranza. La legge rappresenterebbe più uno strumento politico elettorale che il risultato di una volontà intesa a fare qualcosa di veramente utile nei confronti dei contadini.

Quanto, poi, al limite di età per il pensionamento, debbo dire che c'è un altro aspetto da considerare: l'aspetto morale. È chiaro, infatti, che se portassimo il limite di età a 60 anni, consentiremmo ai contadini di godersi la pensione almeno per qualche tempo. Sessanta anni è un limite giusto, se è vero, come risulta da pubblicazioni scientifiche, che la durata media della vita in Italia si aggira sui 68 anni.

Tutto quanto ho detto, in aggiunta a quello che è stato già espresso dagli onorevoli colleghi del mio gruppo, sta a dimostrare come sia giusta la nostra opposizione e la lotta che intendiamo condurre, avvalendoci, naturalmente, dei mezzi che il regolamento della Camera ci consente, per impedire che l'articolo del progetto in esame, venga approvato nella formulazione propostaci dalla Commissione Finanze e tesoro.

Si dice che abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Certo che sono stati ottenuti importanti successi. Noi possiamo precisare che, se è vero come è vero, che nel testo della proposta di legge n. 252, d'iniziativa degli onorevoli Bonomi ed altri, troviamo scritto che ai fini delle contribuzioni e delle prestazioni i coltivatori diretti sono equiparati ai braccianti agricoli, e se è vero che, sempre nella proposta dell'onorevole Bonomi, non vi è una norma transitoria per l'attribuzione immediata della pensione, mentre tale norma era chiaramente indicata nella proposta da noi presentata, è ben vero, altresì, che, in partenza, l'onorevole Bonomi e i colleghi della sua parte non pensavano all'intervento dello Stato.

La nostra opposizione al riguardo, è valsa, se non altro, a convincere i colleghi democratici cristiani ed il Governo che una legge fatta in base alla formulazione Bonomi, sarebbe stata decisamente respinta dai contadini. Infatti, se noi avessimo accolto il progetto Bonomi, rinunciando a batterci per imporre la nostra proposta, e nessuno può dimostrarci il contrario, oggi non staremmo a discutere sui 166 miliardi di contributo statale, perché in detto progetto non erano state poste né la premessa, né le condizioni per ottenerlo.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957

Ho anche sentito dire che non si può cercare di ottenere di più per cui, il testo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro, costituisce qualcosa di intoccabile e che, anzi, se noi volessimo modificarlo, comprometteremmo addirittura tutto e perderemmo perfino i miliardi già stanziati.

Orbene, mi sia consentita un'ultima osservazione in merito: se è vero come è vero, almeno per noi, che siamo tutti concordi nella volontà di concedere la pensione ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, e se è vero soprattutto che i lavoratori interessati sono in agitazione perché ancora non è stata promulgata la legge da essi tanto attesa, a mio parere esistono condizioni sufficienti per vincere tutte le resistenze ed a giustificare le modifiche indispensabili per far sì che la legge risulti veramente rispondente agli interessi di tutti i contadini.

Dalle osservazioni che ho sin qui fatto è chiaro, pertanto, che vi è veramente la necessità di ritoccare la formulazione dell'articolo 6, tanto più che da essa, come dicevo all'inizio, vengono condizionati anche alcuni articoli successivi che hanno una eguale importanza.

Visto che da noi è stata proposta una legge stralcio, al fine di operare nel senso auspicato senza compromettere il primo stanziamento di 4 miliardi e mezzo per l'esercizio finanziario 1957-58 e di ottenere la decorrenza della pensione a partire dal 1° gennaio 1958, io penso che questo stralcio potrebbe essere approvato subito, in modo da avere il tempo necessario per compiere un approfondito esame di tutta la materia, esame che ci consentirà di pervenire all'approvazione di un testo pienamente rispondente alle aspettative ed alle esigenze di una così importante massa di lavoratori.

**CACCIATORE.** Nella breve riunione che abbiamo avuto ieri tra esponenti dei vari settori di questa Commissione, io dissi chiaramente che sull'articolo 6 vi erano profondi contrasti che potevano indurre una parte della Commissione a chiedere il rinvio di questa legge in aula. Feci delle proposte conciliative e fu nominato un comitato ristretto per l'esame delle mie proposte. Ieri sera, infatti, ci siamo riuniti in sede di comitato ristretto e le mie proposte erano: riduzione da 70 anni a 65, come norma transitoria, quindi abbassare il limite di età per la pensione, come norma ordinaria, da 65 a 60 anni e, infine, la reversibilità della pensione. Abbiamo discusso, ieri sera, su queste cose e sull'abbassamento del limite di età nelle norme transi-

torie, e ritengo si sia raggiunto un accordo, per lo meno tra i rappresentanti dei vari gruppi. Tanto è vero che nelle mani del collega onorevole Zaccagnini vi è un foglio con la firma in bianco dell'onorevole Roberti. Però l'onorevole Roberti era d'accordo di fare un emendamento a firma Roberti, Bonomi, Cacciatore, Di Mauro, per abbassare, come norma transitoria, il limite di età da 70 a 65 anni, e che non vi era necessità di aumentare lo stanziamento. Per quanto riguarda, invece, l'abbassamento del limite di età, nella norma ordinaria, da 65 a 60 anni, dai calcoli effettuati risulterebbe la necessità di un maggiore stanziamento. Tuttavia riflettendo su questo punto, mi sono accorto che non occorre affatto questo maggiore investimento. Perché, infatti, se facciamo una norma transitoria per cui nei quindici primi anni diamo la pensione a coloro che abbiano 65 anni, il maggiore stanziamento quando occorrerà? Dopo il primo quindicennio oggi non occorre.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità abbiamo visto che la spesa è minima: 1 miliardo e qualche cosa all'anno. Io, pur di raggiungere l'accordo e di evitare che vi possa essere un ritardo nell'approvazione della legge — perché è evidente che, superato l'articolo 6, come dicevo ieri, noi la legge la possiamo varare in pochi minuti — dissi che si poteva anche aumentare il contributo degli assicurati. Oggi è di 23, potremmo portarlo a 30. Praticamente qualora si volessero accogliere al cento per cento le mie richieste, in dieci anni vi sarebbe un maggior onere di 74 miliardi. Vale a dire la differenza di 240 miliardi meno 166 74 miliardi!

**BONOMI.** C'è la maggior spesa che è 146, più la reversibilità, il disavanzo è un'altra cosa!

**CACCIATORE.** Se applicassimo il criterio che abbiamo discusso ieri sera per l'abbassamento del limite di età da 65 a 60 anni e se tenessimo presente che la reversibilità costa pochissimo, con l'aumento di 7 lire di contributo — però è chiaro che dobbiamo nel contempo non far godere il concedente di quella riduzione del 43,75 per cento! — possiamo trovare questi pochi fondi che occorrono per sistemare la questione.

Noi abbiamo tutti interesse di approvare subito questa legge e di dare la pensione col 1° gennaio 1958. Conseguentemente prego tutti i colleghi di voler accogliere queste mie richieste che sono modestissime e sulle quali voi della maggioranza siete già d'accordo. D'altra parte, quando lo stesso onorevole Bo-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957

nomi a già promesso ai coltivatori diretti che la pensione sarà data loro a 65 anni, mi diventa difficile pensare come si possa venir meno a questa promessa. Siamo, quindi, sulla stessa barca, tutti quanti. L'esposizione dell'onorevole Compagnoni è stata ampia e molto chiara. Senza un immediato accordo su questo articolo, vista la prossima chiusura dei lavori, finiremo col riprendere la discussione in ottobre, non faremo niente di concreto e, inoltre, corriamo sempre il rischio di finire con questa legge in aula.

BONOMI. E col non dare la pensione al 1° gennaio 1958, vero?

CACCIATORE. Questo non lo so. Comunque sta di fatto che se noi vogliamo dare questa pensione occorre dimostrare un po' di buona volontà da ambo le parti. Faccio osservare all'onorevole Bonomi che la sua campagna non servirà a nulla se si limita a dire « i comunisti e i socialisti hanno ritardato la concessione della pensione ». Può essere anche una forma di propaganda, ma che cosa quanto a me, e a noi tutti di dare la pensione. Ed io non credo affatto che l'onorevole Bonomi cerchi questo risultato solo per fare una campagna anti-socialista e anti-comunista, ma, al contrario, che interessi a lui quanto a me, e a noi tutti o di dare la pensione col 1° gennaio 1958. Poiché vi sono divergenze sulle quali, peraltro, possiamo benissimo metterci d'accordo sacrificando un po' i contadini ed anche un poco i concedenti, e se il Governo non resta rigido sulle sue posizioni, noi tutti troveremo il modo di varare questa legge oggi stesso o al massimo lunedì.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricordano ieri, prima di lasciarci, abbiamo formato un piccolo comitato che si è adunato con me nel pomeriggio e che ha esaminato tutta questa delicata materia. L'intervento dell'onorevole Cacciatore si riallaccia appunto a questi colloqui di ieri. È opportuno quindi sentire in proposito il pensiero del Governo e quello del relatore per vedere se, dalla riunione del comitato ristretto siano o meno emersi elementi nuovi.

CACCIATORE. A conferma di quanto detto, ricordo, anzi, che sulla reversibilità eravamo d'accordo di formulare un articolo apposito per concedere la reversibilità ai superstiti qualora, con la morte del capofamiglia, venisse a cessare l'azienda.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero fare una dichiarazione affinché non si abbia poi a pensare a cose che, in pratica non potrebbero avverarsi. Non entro qui nella polemica sulle

tesi poste in discussione ieri e stamane, tesi e antitesi che lascerò volentieri ai tecnici ed ai giuristi. Mi riservo di partecipare alla discussione quando sarà giunto il momento opportuno. Debbo tuttavia precisare, per quanto riguarda il Governo, che sento troppo spesso fare riferimenti alla legge 4 aprile 1952, n. 218, come se noi discutessimo soltanto e semplicemente sulla estensione di questa legge ai lavoratori autonomi. Se così fosse, signori, la discussione sarebbe facile. Si estende la legge, si indicano le categorie alle quali si vuole dare la pensione, le norme ci sono e tutto sarebbe finito. Invece, qui, le norme sono quelle contenute nell'articolo 1. È stato detto a chiare lettere: « ...in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti... ». Quindi il riferimento alla legge n. 218, così come appare dall'articolo 1, è valido solo per quei termini acquisiti, salvo quanto viene poi modificato. Per esempio: ci vogliono tanti contributi, occorrono tanti anni, occorre che la capacità della persona sia ridotta di un terzo, e così via. Quindi, ripeto, la legge n. 218 vale unicamente per quelle situazioni che non sono contemplate dal progetto che discutiamo.

Nego recisamente e nel modo più assoluto che il Governo abbia assunto aprioristicamente un atteggiamento contrario alla estensione della assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia a questa categoria di lavoratori. Il Governo ha detto: si studi la questione e sarà fatto quanto possibile. Dall'esame dei progetti, delle norme che ne sono derivate e, dalla linea che è stata seguita nel corso delle discussioni, anche in sede di Commissione Finanze e tesoro, il Governo ha tratto le sue conseguenze ed ha quindi stabilito un certo intervento, non percentuale, ma in ragione di 166 miliardi, scaglionati in quindici anni. Esso ha, poi, ribadito questo stesso impegno secondo la formula accettata dalla Commissione Finanze e tesoro. Si dice che il Governo avrebbe fatto un affare. Quale affare? Resta invero da dimostrarlo e non auguro a nessuno di fare simili affari! Comunque, resta il fatto che io, in questa sede, debbo precisare l'impegno assunto dal Governo e che al di là di questo impegno il Governo, attualmente, non può assolutamente andare perché lo Stato non è un pozzo senza fondo: riceve e raccoglie attraverso gli strumenti che ha a disposizione e ridistribuisce in assistenza ed in servizi. Oggi, l'impegno assunto in base alle possibilità di bilancio è quello precisato; oltre il Governo non intende, né può andare. Si sappia, inoltre, che qui si tratta di una categoria di speciali

lavoratori, autonomi e associati, che ha un carattere tutt'affatto differente da quella dei lavoratori dipendenti. E non si dimentichi mai che è giusto andare incontro alle loro esigenze, ma che ci sono altri impegni, ai quali bisogna far fronte, nei confronti dei lavoratori dipendenti e che ogni ricchezza che noi sottraiamo alle categorie del lavoro dipendente rappresenta un danno per questi lavoratori.

Concludendo, desidero riaffermare che lo sforzo del Governo costituisce un grande atto di solidarietà ed i vari castelli in aria creati attraverso stranissime ipotesi, non valgono certo a diminuirne la notevole portata.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La discussione dell'articolo 6 mi pare abbia messo in chiaro due posizioni: quella assunta dalla maggioranza, che accetta la formulazione proposta dalla Commissione finanze e tesoro per l'articolo 6 e quella assunta dall'altra parte, che cerca di strappare condizioni più vantaggiose per le categorie interessate.

Per noi, quanto viene concesso rappresenta qualcosa di invalicabile, salvo a vedere quanto potrà essere fatto negli anni successivi in merito alla misura del contributo; per loro, il maggior onere che deriverebbe dai miglioramenti proposti dovrebbe essere assunto, con un ulteriore intervento, dallo Stato.

L'onorevole Cacciatore si è domandato se non fosse possibile, in via subordinata, trovare una soluzione atta a consentire l'introduzione nella legge di condizioni più vantaggiose per i lavoratori agricoli senza addossare ulteriori oneri allo Stato, escudendo, ad esempio, i concedenti dal beneficio della riduzione del 43,75 per cento ed elevando lievemente il contributo dell'interessato.

Io dichiaro che sono prontissimo ad esaminare tutte le possibili soluzioni tendenti a tale scopo, ma dichiaro, altresì, che sono decisamente contrario a qualsiasi proposta intesa ad apportare un maggiore onere a carico dello Stato, onere che deve rimanere bloccato e cristallizzato nella misura proposta dalla Commissione finanze e tesoro.

DI MAURO. Precisiamo le posizioni. La prima considerazione che intendiamo fare è questa: per noi il contributo dello Stato non solo deve essere elevato ma, per le considerazioni più volte espresse, deve essere concesso in percentuale.

Quanto ha detto il Sottosegretario di Stato non ci persuade. Noi stiamo elaborando una legge di enorme importanza sociale per il paese, dato che essa estende la assicurazione per invalidità e vecchiaia a circa otto milioni di lavoratori, ad una massa cioè, inferiore

di soli due o tre milioni al complesso degli assicurati della previdenza sociale. Ebbene, basta considerare l'onere annuale dello Stato per dieci od undici milioni di lavoratori già assicurati, per comprendere che, anche nel caso in esame, l'apporto statale deve adeguarsi a quelle che sono le reali necessità.

Non riusciamo a concepire la posizione del Governo, che non ammette discussioni sugli stanziamenti già annunciati. Di fronte ad otto milioni di lavoratori che stanno attendendo da anni, non si può agire così. Noi insistiamo, pertanto, nel chiedere che sia aumentato il contributo dello Stato e che tale contributo sia dato in percentuale.

Per quanto concerne, poi, i conteggi fatti e portati a conoscenza della Commissione, sulle conseguenze economiche di una variazione dell'età di pensionamento e sulla concessione della reversibilità, mi permetto osservare che, per quanto riguarda quest'ultima, si può benissimo provvedere, non già con un ulteriore contributo da parte dello Stato, né con un nuovo contributo a carico dei lavoratori, ma, puramente e semplicemente non facendo operare la decurtazione del 43,75 per cento sulla quota del concedente.

Infatti, mentre noi riteniamo assolutamente giusta per i coltivatori diretti, per i mezzadri ed i coloni tale decurtazione, la troviamo, invece, assurda per i concedenti i quali pagano già, in base ad una conveniente tabella politica, 39 lire. L'esclusione dei concedenti dal beneficio della decurtazione del contributo farebbe realizzare un introito di oltre due miliardi all'anno con i quali si potrebbe fronteggiare l'onere della reversibilità.

Anche per quanto concerne l'abbassamento del limite di età e l'onere che ne deriverebbe, mi permetto di dissentire dai conteggi che ci sono stati forniti e che sono stati fatti limitatamente al primo decennio. A me sembra che nessun nuovo onere si manifesterà per i primi dieci anni. Dopo si potrà vedere quale sarà la situazione e come la si potrà affrontare.

Faccio osservare che queste mie osservazioni scaturiscono dai dati che ci sono stati forniti e che io stesso ho contestato. Poiché si insiste nell'affermare che essi sono esatti, tanto meglio. Le mie considerazioni hanno ancora maggior valore.

VILLANI. Una delle cose che non si possono accettare è la esclusione della reversibilità voluta dalla Commissione finanze e tesoro. Credo che non si debba nemmeno accettare la proposta formulata ieri sera da parte di alcuni onorevoli colleghi perché in tal caso



LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957

la riversibilità sarebbe limitata alle vedove costrette a lasciare la coltivazione del fondo. Se questo principio può sembrare giusto, o quanto meno accettabile, per situazioni che di solito si verificano nell'Italia centro-settentrionale e soprattutto là dove esiste la mezzadria, per l'Italia meridionale ed insulare sarebbe cosa veramente grave perché in queste zone, nella maggior parte dei casi, la vedova assume una posizione quanto mai singolare. Infatti, chi è la moglie del contadino lavoratore nella stragrande maggioranza dei casi in queste regioni meridionali? È la responsabile, praticamente, della famiglia quando disgraziatamente viene a mancare il capo-famiglia, il marito. E come vive? Cosa fa? Per lo più si tratta di fittavoli, mezzadri o affittuari. Ma la mezzadria, come voi ben sapete, nell'Italia meridionale è limitatissima. Secondo i calcoli effettuati dall'onorevole Bonomi, abbiamo molte aziende che non raggiungono le 104 giornate. Se noi facciamo un rapido accertamento questa percentuale di casi sale nell'Italia meridionale, per cui, in pratica, finiremo con l'escludere la donna dal diritto alla pensione. Questo fenomeno si aggrava quando consideriamo che le giornate lavorative che superano le 104 ma non raggiungono le 106.

Quindi, io credo che non si debba accogliere, perché non ne verrebbe alcun beneficio, il principio della riversibilità legata, direi, alla specificazione « per chi non coltivi più il fondo ». E questo, quanto meno per l'Italia meridionale, perché non farebbe che aggiungere danno ad una situazione peggiore.

PAVAN. Non si vorrà arrivare a dare la riversibilità a chi ha già la pensione?!

VILLANI. No. Noi abbiamo già detto che il contadino deve pagare un minimo di 104 giornate e, in questo caso, quasi sempre, la donna è esclusa dalla pensione. A questo danno si aggiungerebbe, inoltre, l'altro della riversibilità condizionata, perché nell'Italia meridionale la donna deve continuare, per necessità, a coltivare la terra e, in tal caso, non avrebbe diritto a fruire della riversibilità.

Ora, per queste considerazioni ritengo che da parte nostra si debba insistere sul principio della riversibilità generale della pensione ai contadini in modo da consentire che, quando viene a mancare il capo-famiglia, gli altri abbiano automaticamente un beneficio.

Non voglio soffermarmi sulle cifre che sono state esposte stamane perché ne deriva

una situazione veramente confusa, complicata ed incerta. Affermo soltanto che nonostante tutto, proprio partendo da queste precedenti considerazioni, io credo che un accordo nell'ambito di questa Commissione possa essere raggiunto, circa la necessità di dare dal 1° gennaio 1958 la pensione ai contadini. Comunque, diamo la pensione dal 1° gennaio e poi si vedrà. Io non mi sento, ad esempio, di sostenere che lo Stato debba spendere chissà quanto. Anche noi ci dobbiamo preoccupare di reperire questi soldi. Però, non si può nemmeno dimenticare che si tratta di adottare provvidenze a favore di contadini e, pertanto, lo Stato non deve irrigidirsi, ma cercherà, io spero, in qualche modo di reperire i fondi necessari. Uno Stato moderno come si deve comportare in questo frangente? Assicurare il diritto alla vita di tutti i cittadini, salvo poi, trovare i mezzi tra gli stessi cittadini per far fronte alla spesa. Va da sé che questo discorso ci porterebbe molto lontano. È altresì logico che questa legge comporta rischi e pericoli e, quindi, va ben ponderata. Secondo me, tuttavia, la Commissione potrebbe e dovrebbe, senz'altro, dare la pensione alla categoria dal 1° gennaio 1958 e, successivamente, impostare la strutturazione e l'articolazione definitiva della legge in modo soddisfacente per tutti. Questo è possibile soltanto accogliendo la nostra proposta di legge stralcio, la cui approvazione raccomando caldamente alla Commissione.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, sentiti i diversi interventi e l'opinione del Governo e del relatore, mi pare che su questo articolo 6 si debbano distinguere essenzialmente due questioni. La prima è quella concernente il primo comma e relativi emendamenti, di cui uno aggiuntivo, ed è sostanzialmente il problema della gestione speciale per il fondo pensioni. L'altra, concerne la seconda parte dell'articolo e riguarda il testo della Commissione finanze e tesoro che, com'è noto, si aggiunge al primo comma. Sul testo della Commissione finanze e tesoro sono stati presentati numerosi emendamenti e abbiamo ascoltato l'illustrazione delle varie posizioni dei gruppi. Quindi, credo che sul primo comma si possa anche facilmente concordare in quanto sostanzialmente le posizioni coincidono. Potremmo, pertanto, definire questo primo comma per passare, successivamente, al secondo che si presenta piuttosto laborioso. Il testo base resta, naturalmente, quello del relatore per il primo comma e quello della Commissione finanze e tesoro per i commi successivi.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957

Do lettura del primo comma dell'articolo 6:

« All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dall'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede con il concorso dello Stato di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con il contributo dei coltivatori diretti nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti ».

L'onorevole Scarpa, con gli altri colleghi, propone di sostituire nel primo comma le parole « al Fondo adeguamento pensioni » con le parole « alla gestione speciale per la pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso l'I.N.P.S. ».

Invece, l'onorevole Zanibelli ed altri, propongono di lasciare nel testo attuale il capoverso con l'aggiunta del seguente comma: « Detti contributi saranno versati sulla apposita gestione istituita nell'ambito dell'I.N.P.S. per la assicurazione invalidità e vecchiaia ai soggetti contemplati dalla presente legge ».

CACCIATORE. In linea di massima sono contrario a tutte le gestioni speciali perché si tratta delle categorie più ricche, che per solito, si sottraggono al dovere della solidarietà. Tuttavia, per questa particolare categoria aderisco. Ma si rende necessario togliere le parole: « Fondo adeguamento pensioni ». Sapete perché? Perché oggi il lavoratore paga il 2,40 per cento sulla retribuzione totale lorda, e procedendo al calcolo di questa retribuzione lorda, di quello cioè che si ricava dalla azienda, si arriverebbe a contributi sufficienti per tutti i contadini di questo mondo!

SCARPA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento e di aderire a quello Zanibelli.

PRESIDENTE. La formulazione del primo comma dell'articolo 6 potrebbe essere allora la seguente:

« All'onere, derivante, dall'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede con il concorso dello Stato di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con il contributo dei coltivatori diretti nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti.

« Detti contributi saranno versati sulla apposita gestione istituita nell'ambito dell'I.N.P.S. per la assicurazione invalidità e vecchiaia ai soggetti della presente legge ».

ZACCAGNINI, *Relatore* Dichiaro di accettare questa formulazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni pongo in votazione la

prima parte dell'articolo 6 del testo di cui ho letto testè la formulazione definitiva;

(È approvata).

Ora passiamo alla seconda parte dell'articolo 6, che è quella formulata dalla Commissione finanze e tesoro.

Desidero ricordare ai colleghi che, quando vi è un articolo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, è evidente che la nostra Commissione può sempre modificarlo, ma in tal caso esso ritorna davanti alla Commissione finanze e tesoro. Se, poi, quest'ultima Commissione non dovesse accettare la modifica la questione verrebbe portata all'esame delle due Commissioni riunite o in Assemblea.

SCARPA. È evidente che se si raggiunge l'accordo sul secondo comma dell'articolo 6, circa la condizione della reversibilità della pensione, si deve già apportare una modifica al testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro. Ma, oltre a ciò, sorgono per me altri motivi di perplessità e di preoccupazione in quanto, in tutti i documenti che ci sono stati consegnanti, l'ammontare dei contributi a carico dei coltivatori diretti risulta essere di 21 miliardi mentre, se si dovesse applicare la riduzione del 43,75 per cento, di cui al comma sostitutivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, l'introito sarebbe di soli 12 miliardi.

Come si può stabilire, dunque, quale sia il disavanzo che deriverebbe dall'abbassamento a 65 anni del limite di età pensionabile, e dalla concessione della reversibilità? Come può la nostra Commissione accingersi a votare il secondo comma dell'articolo 6 quando non conosce quali sarebbero le conseguenze di tale voto? Comprendo benissimo il desiderio di giungere rapidamente a risultati concreti, ma sostengo che non si può tanto disinvoltamente affermare che, dall'applicazione della reversibilità e dall'abbassamento del limite di età per il diritto alla pensione, non deriveranno oneri ulteriori a carico dello Stato e ci sarà solo un piccolo ritocco al contributo che l'interessato deve pagare.

Il nostro dovere di legislatori impone di varare una legge che possa essere realmente operante ed efficace e non una legge che rechi il presupposto di un *deficit* certissimo, *deficit* che può essere valutato in 20 miliardi all'anno.

Io propongo, pertanto, di dare una diversa formulazione al testo propostoci, partendo dalla premessa che il contributo dello Stato debba essere stabilito in forma percentuale. Questa, per me, è una condizione essenziale, senza la quale non si può conseguire nè la

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957

riversabilità della pensione, né la diminuzione del limite d'età.

Sarei, pertanto, d'avviso che la nostra Commissione desse incarico ad una piccola delegazione, di recarsi dal Presidente della Camera, onorevole Leone, e chiedergli di porre in discussione, nel corso della settimana ventura, la proposta di legge stralcio presentata dall'onorevole Gullo ed altri parlamentari della sinistra. Noi siamo disposti anche a rinunciare alla paternità della proposta e ad accedere ad un progetto analogo che stralci dal testo unificato la parte concernente la norma transitoria. In tal modo potremo subito giungere alla istituzione dell'assegno per invalidità e vecchiaia a far data dal 1° gennaio 1958, ed avremo il tempo di ponderare bene tutti gli aspetti del complesso problema.

Francamente, io non mi sento di votare delle norme, sapendo che con esse si vanno a creare dei disavanzi paurosi.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Dico subito che non posso, evidentemente, rispondere sul problema di questa legge-stralcio, perché non ne sono stato investito ufficialmente, e che è un problema a se stante. L'ho, comunque, esaminata e posso dire che con questa si tenta di creare un alibi del tutto artificioso.

SCARPA. Io ho proposto un passo presso il Presidente della Camera.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Non si può inserire la legge-stralcio in questa sede. Qui noi stiamo discutendo sull'articolo 6 e la nostra posizione è quanto mai chiara. Essa respinge il concetto di un onere percentuale a carico dello Stato. In secondo luogo noi non possiamo accettare il principio di dare ulteriori miglioramenti riversando gli oneri relativi ancora sullo Stato, perché riteniamo che quanto lo Stato ha fatto con questa legge vada già al di là di un equo intervento nei confronti della categoria. Pertanto secondo noi, questo è il massimo che si può e si deve dare ai fini di una sana amministrazione del nostro paese. Terzo punto: resti ferma una esplicita dichiarazione: ci impegnamo per lo studio e l'esame di tutti i problemi prospettati, fatto, però, salvo questo principio: dopo, e soltanto dopo, che sia stato approvato questo preciso concetto. Pertanto la mia proposta, per venire incontro alla posizione dell'onorevole Cacciatore, è questa: votare l'articolo 6, lasciando in sospenso l'unico punto che potrebbe veramente, qualora votato, precludere lo studio di altri punti e cioè: « con una riduzione del 43,75 per cento... ».

SCARPA. Avevamo ragione la settimana scorsa allora...!

ZACCAGNINI, *Relatore*. Non ci si può stupire. Qui, ora, si tratta di decidere. Siamo di fronte alla questione con posizioni estremamente precise dalle due parti. Il relatore, come concessione massima, per venire incontro alla tesi dell'onorevole Cacciatore, il quale insiste con ottimismo nell'affermare che non vi sarà deficit, ecc., altro non può dire. Ripeto. se, dando noi la pensione in questo modo, non vi sarà maggior onere, non avremo che da prendere questo testo e cambiarne le cifre, una volta fatti i debiti calcoli.

Quindi, propongo di andare avanti su questo testo; se l'altra parte ci chiede di non votare su quello che potrebbe costituire una preclusione ai fini di ulteriori possibili studi, siamo d'accordo, fin d'ora, nel non votare queste parti.

SCARPA. Questo mi sembra improponibile per una ragione elementare. Perché, secondo questa proposta dell'onorevole relatore noi dovremmo votare una serie di principi: pensione a 60 anni, nella transitoria a 65, concessione della riversibilità, dopo aver approvato il contributo dello Stato. Cosa avviene poi?

Avviene che, determinandosi un aumento dell'onere e non potendosi aumentare il concorso dello Stato, verrà, invece, aumentato in misura notevole, il contributo dovuto dai contadini autonomi od associati. Ritengo, pertanto, che la Commissione non possa accettare la proposta del relatore, visto che per la vostra parte la misura del concorso dello Stato è intangibile.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il massimo da parte nostra è questo; in caso contrario noi andiamo avanti sul nostro testo.

CACCIATORE. Però l'osservazione dell'onorevole Scarpa è giustissima.

ZACCAGNINI, *Relatore*. No, perché quando io dico di non consentire ad un aumento del concorso dello Stato è per ragioni di equità e null'altro.

SCARPA. La Commissione ha diritto di sapere, almeno, che il contributo dei contadini sarà *x* mentre voi volete solo votare l'intangibilità del contributo dello Stato!

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sì, proprio questo e l'ho affermato più volte lealmente e con pieno senso di responsabilità come ho affermato che non può essere accolto il principio contenuto nella legge-stralcio che accolla allo Stato la differenza tra le spese occorrenti per la liquidazione delle pensioni ed il gettito dei contributi dovuti dai contadini, con un *X* che

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957

è veramente molto più ampio di quello da voi paventato per i lavoratori.

SCARPA. No, noi abbiamo proposto quanto previsto nel capitolo 428 dell'esercizio finanziario 1957-58.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ah, e dopo chi paga? Krusciov o la Repubblica di San Marino?

PRESIDENTE. Restiamo al testo...

DI MAURO. Se noi approviamo il comma completo con la riduzione del 43,75 per cento, così come è proposto, ci precludiamo automaticamente la possibilità di modificare, poi, nella norma transitoria, il limite di età per il pensionamento.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ma io ho proposto lo stralcio della parte del comma riferentesi alla riduzione del contributo.

DI MAURO. Comunque rimane chiaro che voi volete porre a carico dei lavoratori l'onere derivante dall'abbassamento del limite di età, di cui alla norma transitoria.

BONOMI. Chiaro, senza equivoci.

CACCIATORE. Una volta approvato il comma in esame, noi avremo posto praticamente una preclusione per qualsiasi altro emendamento.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella votazione per divisione dell'articolo 6. Il secondo comma di tale articolo del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto è così formulato:

« Il contributo cui al precedente comma è dovuto nella stessa misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, salvo quanto previsto nei comma seguenti ».

Il testo sostitutivo di tale comma, proposto dalla Commissione finanze e tesoro è così formulato:

« Il contributo di cui al precedente comma è dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 43,75 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione del Fondo adeguamento pensioni, dalla elevazione del limite di età e dalla non prevista reversibilità delle pensioni ».

Gli onorevoli Scarpa ed altri propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« All'onere derivante alla gestione speciale per la pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, istituita presso l'I.N.P.S. si provvede con il concorso dello Stato e con il contributo

dei coltivatori diretti, nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nelle seguenti proporzioni:

a) per i coltivatori diretti un terzo dell'onere è a loro carico e due terzi a carico dello Stato.

La misura del concorso dello Stato è elevata all'80 per cento e quella dei coltivatori è ridotta al 20 per cento per coloro che coltivano fondi ubicati in zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 99 e nelle regioni e zone di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

b) Per i mezzadri e coloni l'onere è così ripartito; coloni e mezzadri 25 per cento; Stato 25 per cento; concedenti 50 per cento ».

Per tale emendamento occorre una votazione per divisione in quanto sulla ripartizione degli oneri, di cui alla lettera b), sono stati proposti altri emendamenti.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Scarpa sino alla lettera a) inclusa.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Ora passiamo alla lettera b) ove l'onorevole Di Mauro ha proposto il seguente emendamento:

« Quando il reddito imponibile medio per ettaro del podere o del fondo concesso a mezzadria o colonia, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto 24 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 25 giugno 1939, n. 986, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi lire 3.600, il pagamento dei contributi base è a carico del concedente e quelli integrativi per i mezzadri, i coloni parziari e per i loro familiari è, per metà, a carico del concedente e, per metà, a carico dello Stato ».

Prego l'onorevole Di Mauro di volerlo illustrare.

DI MAURO. Praticamente questo emendamento ribadisce una norma che, secondo i presentatori, tutti gli onorevoli colleghi, membri di questa Commissione, dovrebbero accettare in quanto con esso si fa totale carico del contributo base al concedente nei casi di minor reddito del terreno, mentre per tutti gli altri lavoratori, come è noto, i contributi sono a carico dei datori, e non vedremmo quindi perché, per i mezzadri, dovrebbe essere diversamente. Inoltre, l'emendamento riproduce ed integra la proposta di legge dell'onorevole Pastore e, non c'è dubbio, anche in parte quella

Gui-Zaccagnini, proprio dell'onorevole relatore e dell'attuale Ministro del lavoro. Non v'è dubbio che l'onorevole Pastore e gli altri presentatori delle altre proposte analoghe, come quella Gui-Zaccagnini, quando hanno elaborato questo articolo riguardante i contributi dei mezzadri, hanno tenuto conto di determinate situazioni che esistono, specialmente nelle zone meridionali e centrali di Italia. Cioè, mentre per i mezzadri in genere, questo contributo che andiamo a stabilire è un contributo che potrà essere pagato con difficoltà, per i mezzadri poveri, invece, le difficoltà si trasformeranno in impossibilità data la loro situazione di particolare disagio. Vi sono, infatti, mezzadri nel Meridione e mezzadri sulle montagne di tutta Italia che hanno un reddito di gran lunga più basso di quello dei braccianti agricoli. L'onorevole Bonomi, qui presente, può essere testimone delle indagini che sono state fatte sui redditi dei mezzadri in particolari zone del nostro paese. Da queste premesse, è appunto, partita la proposta, secondo me, dell'onorevole Bonomi stesso, e così quella degli onorevoli Gui e Zaccagnini tendente a fissare un determinato reddito al di sotto del quale il contributo dei mezzadri viene ad essere ridotto. Così facendo, in sostanza, si viene a fissare una norma di giustizia: il mezzadro che può pagare il contributo normale, quello povero, poverissimo addirittura, paga un contributo ridotto.

Io mi chiedo se l'onorevole Zaccagnini, così come l'onorevole Segni per la questione dei patti agrari, voterà contro se stesso, e se gli altri onorevoli deputati, che hanno sottoscritto in calce la proposta di legge Pastore, voteranno ora contro un articolo da essi stessi proposto!

Comunque, da parte nostra, coerenti con la posizione assunta, voteremo favorevolmente questa proposta che, lo ripeto, non è tanto nostra, quanto, piuttosto, degli onorevoli Pastore, Gui e Zaccagnini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro dandone nuovamente lettura:

« Quando il reddito imponibile medio per ettaro del podere o del fondo concesso a mezzadria o colonia, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto 24 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 25 giugno 1939, n. 986, maggiorati del coefficiente 12 a sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi lire 3.600, il pagamento dei contributi base è a carico del concedente e di quelli integrativi per i mezzadri, i coloni

parziari e per i loro familiari è, per metà, a carico del concedente e, per metà, a carico dello Stato.

Quando il reddito imponibile medio per ettaro, di cui al primo comma dell'articolo precedente, superi le lire 3.600, il pagamento dei contributi base e integrativi è per il 50 per cento a carico del concedente, per il 25 per cento a carico dello Stato e per il 25 per cento a carico del mezzadro o colono parziario ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera b) dell'emendamento Scarpa:

« b) Per i mezzadri e coloni l'onere è così ripartito: coloni e mezzadri 25 per cento; Stato 25 per cento; concedenti 50 per cento ».

(Non è approvata).

GOMEZ D'AYALA. A questo punto della discussione, sento la necessità di dichiarare che noi vorremmo evitare di richiedere la rimessione in Aula del provvedimento, ma desidereremmo, però, che gli onorevoli colleghi della maggioranza aderissero alle possibilità d'incontro da noi prospettate. Nell'interesse degli stessi lavoratori agricoli si impone l'approvazione della proposta di legge stralcio. Insistiamo, pertanto, perché una delegazione della Commissione si rechi dal Presidente della Camera a chiedergli di porre sollecitamente in discussione la proposta di legge stralcio.

PRESIDENTE. Sulla questione della proposta di legge stralcio debbo dire che questa è stata assegnata alla nostra Commissione in sede referente. La nostra Commissione dovrà, perciò, esaminarla e redigere la relazione per l'Assemblea. D'altra parte ritengo, per logica di cose, che non sia opportuno interrompere il lavoro legislativo dedicato alla discussione di un progetto di legge per passare all'esame di una proposta di legge stralcio.

SCARPA. Su tale questione ci richiameremo al regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di lunedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 11,40.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI